

# **REGOLAMENTO R.S.U. A.S.L. FROSINONE**

## **TITOLO 1 ARTICOLO 1**

### **Disposizione generale**

Il presente regolamento si applica alla R.S.U. eletta sulla base delle norme contenute dall'accordo collettivo quadro del 7.8.1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo documento elettorale e dell'accordo integrativo per il comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale del 16.10.998.

## **TITOLO 2 ARTICOLO 2 Compiti e funzioni**

- 1.** La R.S.U. subentra alle R.S.A. o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti;
- 2.** Fermo rimanendo quando previsto dall'art.47, comma 2, dei D.L.vo 29/93, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL di comparto per quanto riguarda le materie demandate alla R.S.U.;
- 3.** Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali sono esercitati congiuntamente dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria purché firmatarie del relativo CCNL di comparto;
- 4.** In favore delle R.S.U. sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
  - a)** diritto ai permessi retribuiti;
  - b)** diritto ai permessi non retribuiti, di cui all'art. 12 del CCNL quadro del 7.8.98;
  - c)** diritto ad indire le assemblee dei lavoratori, nel numero del monte ore demandato alla R.S.U. dal CCNL;
  - d)** diritto ai locali e d'affissione secondo le vigenti disposizioni.

## **ARTICOLO 3**

### **Durata e sostituzione nell'incarico**

- 1)** I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, alla fine dei quali decadono automaticamente ma comunque fino alla convalida dei nuovi eletti.
- 2)** In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
- 3)** Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti la R.S.U non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal regolamento del 7.8.98.
- 4)** Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa R.S.U. e non necessitano di approvazione da parte dell'assemblea. Di esse va data immediata comunicazione al servizio di gestione del personale contestualmente al nominativo del

subentrante che entra immediatamente nella carica, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo.

5) Il componente della R.S.U. che risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive decade dall'incarico e viene sostituito dal primo dei non eletti della lista di appartenenza.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Incompatibilità**

La carica di componente della R.S.U. è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della R.S.U.

#### **TITOLO 3**

#### **ARTICOLO 5**

##### **Assemblea**

L'assemblea è convocata di norma una volta al mese in giorni prefissati con specifico ordine del giorno.

L'assemblea può, altresì, essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti la R.S.U.

La convocazione con l'ordine del giorno dovrà giungere ai componenti la R.S.U. almeno cinque giorni prima della data fissata.

Le riunioni sono valide qualora al primo appello risulti presente la maggioranza dei componenti la R.S.U. ed al secondo appello qualunque sia il numero degli intervenuti

Le assenze devono essere giustificate per iscritto.

Possono partecipare i segretari territoriali delle OO.SS. firmatarie di contratto, o un loro delegato, con diritto di parola e non di voto.

Le decisioni relative alla attività della R.S.U. sono assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti.

Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte congiuntamente dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Compiti dell'assemblea**

Sono compiti dell'assemblea:

1. Dotarsi di una delegazione trattante rappresentativa di tutte le liste sindacali che hanno ottenuto seggi nella R.S.U.. Nella composizione della delegazione trattante si terrà conto della reale rappresentatività acquisita dalle singole liste presenti nella composizione della R.S.U. Nella composizione della delegazione trattante si terrà conto, altresì, di una adeguata rappresentanza di genere;

2. Assegnare ad uno dei suoi componenti (segretario) compiti e funzioni di carattere operativo, al segretario non vengono conferiti poteri aggiuntivi rispetto agli altri componenti la R.S.U.. Il segretario, per l'espletamento del suo mandato, si avvale di un

ufficio di coordinamento composto da un componente designato da ognuna delle liste rappresentate (capigruppo);

3. Eleggere, di volta in volta, il presidente dell'assemblea;
4. Stabilire i criteri di utilizzo delle agibilità sindacali;
5. Approvare le piattaforme rivendicative per gruppi di lavoratori e/o per la totalità dei dipendenti;
6. Convocare l'assemblea generale dei dipendenti;
7. Convocare assemblee specifiche di reparto, dipartimento o di specifico settore professionale;
8. Approvare o respingere qualsiasi accordo raggiunto con l'amministrazione su piattaforme rivendicative;
9. Mantenere una costante interlocuzione con i rappresentanti lavoratori per la sicurezza.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Funzionamento della delegazione trattante**

La delegazione trattante si riunisce in date prefissate di norma una volta ogni quindici giorni e/o ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure lo richieda 1/3 dei suoi componenti. Le riunioni sono valide qualora ad esse sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le proposte da sottoporre all'assemblea sono assunte a maggioranza dei suoi componenti.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Compiti della delegazione trattante**

Sono compiti della delegazione trattante:

- 1) Convocare l'assemblea della R.S.U.;
- 2) Adottare le iniziative necessarie dell'assemblea della R.S.U.;
- 3) Predisporre proposte di piattaforme rivendicative da presentare all'assemblea della R.S.U.;
- 4) Curare l'informativa e la partecipazione dei dipendenti sulle vertenze proposte all'amministrazione;
- 5) Rappresentare la R.S.U. nelle trattative con l'amministrazione per tutte le vertenze approvate dall'assemblea;
- 6) Assicurare l'esercizio delle agibilità sindacali ai componenti l'assemblea;
- 7) Richiedere, su mandato dell'assemblea, incontri negoziali con l'amministrazione inviando l'ordine del giorno anche alle organizzazioni sindacali presenti con propri delegati nella R.S.U..

#### **ARTICOLO 9**

##### **Approvazione del regolamento**

Per le modifiche del regolamento della R.S.U. è richiesta la maggioranza dei 2/3 della stessa mediante voto palese.